



*Agenzia delle Entrate*  
*Ufficio Relazioni Esterne*

---

**Ufficio Stampa**

COMUNICATO STAMPA

**Possesso di titoli, quote o diritti non negoziati  
nei mercati regolamentati: precisazioni dell'Agenzia**

L'Agenzia delle Entrate comunica che in base a quanto stabilito dall'articolo 6-bis del decreto legge n. 355 del 24 dicembre 2003, convertito dalla legge n. 47 del 27 febbraio 2004, i contribuenti che detengono titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati possono rideterminare il loro valore di acquisto alla data del 1° luglio 2003, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4 o del 2 per cento di questi valori, a seconda che si tratti o meno di partecipazioni qualificate. Il valore dei titoli, delle quote o dei diritti alla data del 1° luglio 2003 deve essere determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto che risulta da un'apposita perizia giurata di stima.

La stessa possibilità è prevista anche ai fini della rideterminazione del valore di acquisto di terreni edificabili e a destinazione agricola, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 4 per cento del valore delle aree, attestato da una perizia giurata di stima riferita al 1° luglio 2003. Il termine entro cui effettuare la redazione e il giuramento della perizia, nonché il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta è fissato al 30 settembre 2004. E' consentito rateizzare l'imposta dovuta fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 30 settembre 2004, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

Considerato che la nuova disposizione si applica esclusivamente alle partecipazioni e ai terreni posseduti al 1° luglio 2003, essa non va intesa come proroga dei precedenti termini. Pertanto, il contribuente che abbia proceduto a rideterminare il valore delle partecipazioni e/o dei terreni alla data del 1° gennaio 2003, ove lo ritenga opportuno, potrà usufruire della nuova norma agevolativa, ma dovrà in tal caso determinare mediante una nuova perizia giurata di stima il valore delle partecipazioni e/o dei terreni al 1° luglio 2003, nonché procedere al versamento dell'imposta sostitutiva su questi valori, richiedendo il rimborso dell'importo precedentemente versato.

Per coloro che non intendono usufruire dei nuovi termini e che si sono avvalsi della rideterminazione dei valori alla data del 1° gennaio 2003, rimane fermo il termine del 16 marzo 2004 per effettuare la redazione della perizia giurata e per il versamento della relativa imposta (o della prima rata).

**Roma, 11 marzo 2004**